

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 05/07/2022

FATTO

La ricorrente, premesso di aver stipulato in data 16 giugno 2010, con l'intermediario convenuto, un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura - per l'importo di nominali euro 10.796,57, da rimborsare in n. 36 rate mensili di euro 336,80, composte di capitale e interessi al saggio nominale annuo del 7,75% (TAN) - lamenta l'applicazione di un TAEG superiore a quello determinato nel contratto, pari al 10,60%, a causa della mancata inclusione, nel computo dell'indicatore, del costo della polizza assicurativa CPI, pari a euro 346,57. Più in particolare, la ricorrente deduce che la copertura assicurativa - qualificata in contratto come facoltativa - avrebbe invero carattere obbligatorio, in considerazione, tra l'altro, dei seguenti indici sintomatici: la polizza è stata sottoscritta contestualmente alla conclusione del prestito e garantisce il rimborso credito concesso; esiste una connessione funzionale tra contratto di finanziamento e negozio assicurativo; la durata della polizza è commisurata a quella del finanziamento; l'indennizzo è parametrato al debito residuo del finanziamento; il contratto vincola l'assicuratore, in caso di sinistro, a non versare alcuna somma all'assicurato, a fronte del danno subito, se non con il previo assenso dell'intermediario. La medesima deduce pertanto la violazione, da parte dell'intermediario, delle regole di trasparenza (art. 2, comma 3, lett. d, D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992), che impongono l'inclusione nel TAEG delle spese di assicurazione imposte dal creditore, ovvero tese a garantire il diritto di credito del finanziatore in caso di decesso o danni permanenti del finanziato; in tal caso il TAEG ricalcolato includendo il costo della polizza sarebbe più elevato, in quanto pari al 11,870%.



La ricorrente si duole, inoltre, di non aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, informazioni atte a consentirle di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze, secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 4°, reg. ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Esperito infruttuosamente il reclamo, con l'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente invoca l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 125-bis nonché del comma 7 dell'art. 117, TUB, con i conseguenti effetti restitutori; chiede pertanto all'Arbitro: *“di accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il tasso annuo effettivo globale indicato in contratto e il tasso annuo effettivo globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula”; accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di pr. finalizzato n. ****120 stipulato in data 16/06/10 relativa alla determinazione del tasso annuo effettivo globale; condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del capitale residuo come determinato ... in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate originariamente prevista e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interessi e spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.*

Costituitasi nel presente procedimento, la resistente eccepisce l'infondatezza delle censure mosse dalla controparte in relazione al tasso convenuto, deducendo la congruità del saggio di interesse applicato in conformità al contratto e alla normativa di settore. In relazione al TAEG, l'intermediario afferma che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo dell'indicatore, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti alla data della stipula, atteso il carattere facoltativo della copertura prestata, espressamente indicato nel contratto di finanziamento. A sostegno di tale assunto, l'intermediario allega copia di taluni contratti conclusi con la clientela onde fornire la controprova di aver offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio, senza la stipula di una polizza assicurativa; chiede pertanto al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La ricorrente lamenta la violazione delle regole di trasparenza da parte del finanziatore per avere dichiarato in contratto un TAEG, quale indicatore sintetico rappresentativo del costo totale del credito espresso in percentuale, inferiore a quello realmente praticato; tale discrasia deriverebbe dalla mancata inclusione del costo della polizza CPI (€ 346,57) abbinata al prestito, formalmente indicata come facoltativa, ancorché – secondo quanto affermato dal ricorrente – collegata all'erogazione del credito; chiede pertanto la rielaborazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo *ex lege* e la restituzione di quanto *medio tempore* pagato in eccedenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 bis, commi 6 e 7, 117, comma 7, TUB.

Dal canto suo, l'intermediario eccepisce di aver correttamente determinato il TAEG dichiarato in contratto, in linea con la normativa applicabile *ratione temporis*, escludendo dal calcolo dell'indicatore il costo della polizza “CPI” (*Credit Protection Insurance*), in quanto la concessione del finanziamento non era condizionata alla stipula della copertura assicurativa, oggetto di autonoma scelta del cliente.

Ciò premesso, per la soluzione della controversia occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento applicabile alla fattispecie, tenuto conto che il contratto di prestito risulta concluso in data 16 giugno 2010. Rilevano, pertanto, il secondo, quarto e quinto



comma dell'art. 124, TUB, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 141/2010 (di recepimento della Direttiva 2008/48/CE) – che ha introdotto la nozione di costo totale del credito per il cliente e modificato, tra l'altro, l'art. 121 TUB, ai punti e) e m) – a mente del quale: “2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. [...] f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. 4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte. 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.

Così delineato il quadro normativo in cui la vertenza si colloca *ratione temporis*, dalla documentazione agli atti, nell'ambito della quale, in ordine al negozio assicurativo, risulta la dichiarazione di adesione alla polizza, dalla quale si evince unicamente che la ricorrente, contestualmente alla sottoscrizione del prestito (16 giugno 2010) ha aderito alla predetta copertura (connessione genetica). Non constano, tuttavia, il negozio di assicurazione, né le Condizioni generali di polizza. Invero parte ricorrente ha prodotto un documento denominato “condizioni CPI”, che non appare riconducibile al finanziamento e/o alla polizza oggetto di contestazione, nella misura in cui non contiene alcun riferimento o richiamo al prestito finalizzato stipulato *inter partes*; inoltre le previsioni negoziali ivi contenute non trovano corrispondenza in quelle sommariamente indicate nella dichiarazione di adesione alla polizza citata.

Non è pertanto possibile conoscere quali siano i rischi coperti dalla garanzia nonché il beneficiario dell'indennizzo e la durata della polizza, né se la prestazione assicurativa sia parametrata al debito residuo e se il negozio preveda una commissione a favore dell'intermediario. Tale carenza probatoria non consente al Collegio di vagliare la fondatezza delle presunzioni poste dalla ricorrente a sostegno della propria doglianza (cfr. ABF Roma, Dec. nn. 10326/2020, 14179/2018). Come noto, principio fondamentale del nostro ordinamento civilistico è quello a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). L'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava dunque sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (cfr. Cass., 8 giugno 2007, n. 13390). Tali canoni trovano esplicita applicazione anche nel procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, dove “l'istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti” (cfr. Disposizioni ABF, Sez. VI, par. 3) e “la decisione del ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria” (par. 4).

Ne consegue che in assenza di documentazione idonea, mancando l'allegazione della polizza su cui si fonda la pretesa, l'onere della prova non è stato assolto (ABF Roma, Dec. n. 14179/2018).

Peraltro, l'intermediario resistente ha prodotto copia di tre contratti di finanziamento sottoscritti con altra clientela ad agosto e a marzo del 2010 - senza abbinamento ad una



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

polizza assicurativa - che dichiara di aver concluso con beneficiari aventi lo stesso merito creditizio della ricorrente, con e senza la presenza di coobbligati. La resistente ha dunque fornito la prova di segno contrario in ordine alla presunta obbligatorietà (nei fatti) della polizza di cui si controverte, avendo documentato di avere offerto condizioni simili, senza la stipula di un contratto assicurativo ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio della ricorrente (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 16291/2018).

La pretesa della ricorrente non potrebbe altrimenti essere conseguita invocando il rimedio sostitutivo di cui al settimo comma dell'art. 117, TUB, applicabile nelle ipotesi di nullità indicate nel sesto comma del medesimo articolo, che sanziona "le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"; ipotesi certamente non ravvisabile nel caso che occupa, laddove il contratto reca tutte le condizioni economiche del finanziamento, per cui la domanda si palesa infondata anche sotto questo angolo visuale.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI